



00894-23

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo [italiano]  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

SERGIO DI PAOLA	- Presidente -	Sent. n. sez. Z b2
MARIA DANIELA BORSELLINO		UP - 16/11/2022
PIERLUIGI CIANFROCCA		R.G.N. 3846/2022
GIUSEPPE COSCIONI	- Relatore -	
VINCENZO TUTINELLI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;


lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;

lette le conclusioni scritte del difensore di (omissis) ie ha

insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;

lette le conclusioni del difensore di (omissis) : ha chiesto

l'annullamento della sentenza impugnata;



S. Di Paola

## **RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 23 settembre 2021, riduceva la pena inflitta a (omissis) confermando la condanna

degli imputati per il reato di rapina aggravata ai danni di (omissis)

1.1 Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza il difensore di Mballow; il difensore si duole della mancata assunzione di una prova decisiva, come da richiesta del Procuratore generale in udienza, completamente ignorata dalla Corte di appello, relativa alla acquisizione della deposizione della persona offesa (omissis)

1.2 II difensore eccepisce l'insufficiente e manifesta illogicità della motivazione resa dalla Corte di appello in relazione non solo ai motivi di gravame proposti dal precedente difensore del ricorrente che riprendeva le motivazioni poste alla base della sentenza appellata, ma pure delle richieste del Procuratore generale in udienza non solo disattese, ma completamente ignorate in sede di motivazione; ciò sia in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale che alla mancata assoluzione di (omissis) dal reato a lui ascritto, visto che la prova della rapina emergeva soltanto dalle dichiarazioni della persona offesa, che si fondavano su una ricostruzione assolutamente fallace degli avvenimenti oggetto di causa.

2. Propone ricorso il difensore di (omissis)

2.1 II difensore rileva che, di fronte alla richiesta del Procuratore generale di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere all'esame della persona offesa, la Corte di appello avrebbe dovuto motivare sull'accoglimento o rigetto della richiesta, ma nulla aveva detto in proposito.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1.1 ricorsi sono fondati.

1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso di Mballow ed all'unico motivo di ricorso di (omissis) questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunciata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), che dal verbale dell'udienza tenutasi dinanzi alla Corte di appello risulta che alle parti è stato impedito di concludere: la Corte si era infatti ritirata in camera di consiglio soltanto per decidere sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ma, una volta ripresa l'udienza, aveva emesso sentenza leggendo il dispositivo.

Si è pertanto verificata una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma primo lett. c) cod.proc.pen., che riguarda l'inosservanza di una norma concernente l'intervento delle parti nel processo, che si realizza non solo con la partecipazione in contraddittorio all'acquisizione e alla formazione della prova, con la possibilità di interloquire a fronte delle richieste delle altre parti, ma anche con la facoltà di esprimere le proprie valutazioni conclusive in esito al procedimento, nullità che deriva dal totale impedimento alla accusa ed alla difesa di proporre le proprie richieste finali.

Atteso che la nullità è stata tempestivamente eccepita con il primo atto utile (il ricorso per cassazione) successivo alla fase in cui essa si è verificata (la sentenza della Corte di appello), la sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova, che dovrà procedere al giudizio; stante l'accoglimento del motivo di ricorso, i rimanenti motivi devono ritenersi assorbiti.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Genova per il giudizio.

Così deciso il 16/11/2022

Il consigliere estensore  
Giuseppe Coscioni

CA--11)11-11  
'o·\1S\ ..

Il Pred ciente  
Sergi Yi Paola

DEPOSITA.TO IN CANCELLEKP  
SECONDA, SEZIONE PENALE

L 13 GEN, 2023



vLR391f-Poisoketo  
Claudia